

Codice DB1118

D.D. 21 gennaio 2013, n. 51

**Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m.i., art. 103 octodecies. Misura "Investimenti". Varianti alle domande di aiuto finanziate ai sensi del bando regionale 2011/2012 (D.D. n. 245 del 20/3/2012 e s.m.i.).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le motivazioni di cui in premessa

1. di modificare il capitolo 6 “Varianti” dell’allegato alla D.D. 245 del 20 marzo 2012 come segue:

Sono ammesse varianti tecniche al progetto approvato in istruttoria, previa autorizzazione da parte del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, sempre che le modifiche rientrino nell'ambito della stessa tipologia di intervento e nel limite dell'impegno complessivo di spesa stabilito in precedenza. La domanda di variante deve essere presentata alla Regione Piemonte , Direzione Agricoltura (C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino), corredata dalla documentazione che è variata rispetto alla domanda, entro il 15 luglio 2013, pena la non ammissibilità della variante stessa.

La variazione della marca o della ditta fornitrice di manufatti, impianti e attrezzature non si configura come variante e pertanto non necessita di preventiva autorizzazione.

Varianti che, conseguentemente alla mancata realizzazione di opere e/o acquisti, comportino una riduzione superiore al 30% della spesa ammessa complessiva a finanziamento costituiranno motivo di revoca dell’intero finanziamento.

Non sono ammesse varianti che riducano il punteggio attribuito in graduatoria o che siano realizzate prima della richiesta di autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Gualtiero Freiburger